

Alla Procura della Repubblica di Perugia

Via F. Di Lorenzo 22 – 24 - PERUGIA

al Corpo Forestale dello Stato

Via Bonfigli, 16 - PERUGIA

Nucleo Operativo Ecologico dell'Umbria

Via Strozzeapponi 154

Castel del Piano (PG) - 06071

al Ministero dell'Ambiente

Direzione Generale per la tutela del territorio e risorse idriche – Divisione VI

Via Cristoforo Colombo, 44 - Roma

alla Commissione Europea

Direttorato Generale per l'Ambiente

B - 1049 Bruxelles - Belgium

Oggetto: discarica di Borgogiglione (Magione, PG). Istanza di intervento e accertamenti urgenti.

Con Determina Dirigenziale n. 83 del 13/01/2012 la Provincia di Perugia ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica di Borgogiglione di Magione che prevedeva anche l'utilizzo della modalità bioreattore per il trattamento di biostabilizzazione e quindi lo smaltimento del sottovaglio proveniente dall'impianto di Ponte Rio e dagli scarti secondari dell'impianto di Piertamelina.

Con D.D. 565 del 02/02/2016 la Regione Umbria ha prorogato la prosecuzione temporanea della gestione in modalità bioreattore fino al 31/05/2016 e successivamente con D.D. 4452 del 31/05/2016 la stessa autorizzazione è stata prorogata fino al 31/10/2016.

Considerato che l'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. indica l'elenco delle autorizzazioni ambientali che sono sostituite dall'Autorizzazione Ambientale Integrata, che nel caso di specie sono comprese al punto 3, " Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 e 210)" e che l'art. 211 del medesimo decreto, al comma 2, per gli impianti sperimentali compresi di cui agli art. 208 e 210 prevede: "la durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni".

Considerato inoltre che l'unica possibilità di derogare le Autorizzazioni Integrate Ambientali è prevista solo dall'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che al comma 9-ter recita: "l'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e dell'art. 6, comma 16, lettera a) in caso di sperimentazione ...omissis...", pertanto le autorizzazioni, non potevano superare i quattro anni dal rilascio della D.D. n. 83 del 13/01/2012, così come previsto dal comma 2, dell'art. 211, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In sostanza, secondo la norma, non potevano essere rilasciate le proroghe oltre il 13/01/2016, contrariamente a quanto ha fatto la Regione Umbria, con D.D. 565 del 02/02/2016 che ha prorogato la D.D. 83/2012 fino al 31/05/2016 e successivamente con D.D. 4452 del 31/05/2016 ha prorogato la stessa determina iniziale fino al 31/10/2016. In conclusione risulta evidente che gli atti rilasciati, D.D. 565/2016 e D.D. 4452/2016, difettano di illegittimità, in quanto non sono stati rispettati i limiti temporali per l'autorizzazione degli impianti sperimentali, imposti dall'art. 211, comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto non potevano essere rilasciati.

La Regione, nelle determinazioni citate, ha impropriamente ritenuto di poter derogare le scadenze applicando l'art. 29-sexies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 che prevede per l'Autorizzazione Integrata Ambientale la possibilità di contenere ulteriori condizioni specifiche, di tipo tecnico, ma non indica la possibilità di prevedere deroghe per i tempi previsti, stabiliti per legge, di cui all'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

Quanto sopra è avvalorato anche dal fatto che la stessa AIA alla prescrizione 1 del paragrafo B.1. prescrizione Autorizzazione Progetto, pag. 90, approvata con D.D. 83/2012, come riportato nelle premesse delle due D.D. citate e impropriamente rilasciate, recita che il bioreattore è stato autorizzato in via sperimentale "per due anni, rinnovabile per altri due anni. Al termine dei primi due anni di autorizzazione, il gestore dovrà presentare apposita richiesta di rinnovo", richiamando nella sua interezza quanto previsto dall'art. 211, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Le citate proroghe sono state rilasciate anche con parere negativo di ARPA Umbria che nella nota del 07/12/2015 ha rilevato quanto segue: "1) erano state collaudate solo sei celle rispetto alle dieci oggetto di sperimentazione e che una valutazione completa poteva essere fatta solo al termine del collaudo di tutte le celle previste; 2) non erano stati forniti sufficienti elementi a sostegno della valutazione dei benefici ambientali del bioreattore relativa al biogas, al percolato e agli assestamenti; 3) non era stata fatta nessuna valutazione dei benefici economici evidenziati dal Gestore nella relazione allegata all'istanza di rinnovo del novembre 2015".

A seguito di ciò era scaturita in data 12/01/2016 una nota sulla impossibilità da parte della Regione di rinnovare l'autorizzazione per la coltivazione a modalità bioreattore.

Solo successivamente ad una paventata minaccia di interruzione di un servizio pubblico da parte della GEST, avvenuta con un nota del 19/01/2016, la Regione ha concesso la proroga, incurante di quanto previsto da citato art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con tutte le perplessità manifestate da ARPA Umbria, in particolare sui benefici ambientali del bioreattore, sui mancati collaudi delle celle, sulla mancanza di elementi utili per un'analisi tecnico-economica e sugli assestamenti di dette celle, elementi non certo da sottovalutare, visto anche il grande impatto ambientale che costituisce la discarica.

In sostanza le perplessità sul progetto sperimentale, dal punto di vista tecnico-economico, sono sempre rimaste le stesse, ma le proroghe sono state concesse.

La D.D. 567 del 2/02/2016 della Regione, anche in questo caso è stata emanata in difetto rispetto alla normativa sulla trasparenza degli atti e alla normativa sui procedimenti amministrativi, in quanto si richiamano le riunioni tenute in data 20 e 25 gennaio 2016, che hanno portato alla ipotesi di proroga dell'autorizzazione, senza specificare se erano riunioni politiche o tecniche e senza indicare i nomi dei partecipanti, né se i partecipanti avessero titoli per potersi esprimere nel merito della questione, né le singole posizioni tenute nel corso della riunione.

La D.D. in questione riporta testualmente che la proroga è necessaria per il periodo transitorio all'attuazione della riconversione dell'impianto di Pietramelina, cosa quest'ultima completamente falsa, in quanto l'impianto citato non è stato mai riconvertito, nei mesi trascorsi.

Pertanto l'atto difetta di legittimità per il non rispetto dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oltre a non rispettare i principi di trasparenza amministrativa ed è basato su un falso presupposto, in quanto era noto a tutti che la Società GESENU non aveva le capacità economiche per riconvertire l'impianto di Pietramelina e quindi, quanto scritto scientemente, rappresenta una illecita manipolazione della realtà, atta ad emettere l'atto in questione per poter proseguire il servizio, con l'auspicabile compiacenza/inconsapevolezza di tutti i soggetti interessati.

La Regione inoltre non ha vigilato in questi mesi sulla mancata riconversione dell'impianto di Pietramelina, né ha richiesto ad ARPA di effettuare i necessari controlli per verificare quanto dichiarato dall'ATI e della GEST, sulla riconversione di Pietramelina, dichiarazioni quest'ultime alla base delle proroghe concesse.

Rispetto a quanto sopra menzionato ancor più grave è il fatto che la Regione abbia disatteso quanto previsto da ARPA Umbria nella nota del 01/02/2016 in cui l'Agenzia, conferma le valutazioni negative illustrate nella nota del 07/12/2015 e prescrive che il Gestore dovrà provvedere alle verifiche sulla bonifica del sito inquinato, di cui agli artt. 242 e 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., indicando esplicitamente nella nota che "le risultanze dovranno essere valutate ai fini del proseguimento della coltivazione bioreattore". Contrariamente a quanto richiesto da ARPA, la Regione ha prorogato l'autorizzazione, prescrivendo nella determinazione che il Gestore dovrà presentare entro sessanta giorni (dopo) i risultati delle procedure di bonifica, mentre l'ARPA Umbria voleva valutare i dati ai fini del proseguimento dell'autorizzazione stessa.

Dagli atti rilasciati non si comprende neppure come mai le celle del bioreattore autorizzato con D.D. 83 del 13/01/2012 in via sperimentale, inizialmente erano 10, mentre ad oggi sulla D.D. 565 del 02/02/2016 improvvisamente le celle diventano 11 o forse 12.

Addirittura ARPA Umbria, come si evince dagli atti, ha richiesto invano alla Regione che, prima della costruzione dell'undicesima cella, il Gestore fornisse le planimetrie di dettaglio relative alla collocazione di quest'ultima cella nel corpo di discarica e soprattutto indicasse la sua localizzazione, oltre a fornire i prendere il tipo di costruzione utilizzato della nuova cella e in modo del tutto articolari costruttivi, ma la Regione, di fatto, senza la documentazione necessaria a comparbitario, con la D.D. 565/2016 l'ha autorizzata, seguendo il principio, "prima si realizza e poi vediamo", non curandosi della nota ARPA -che, prima della costruzione, esige che il gestore mandasse i documenti, per poter effettuare le necessarie verifiche tecniche.

Anche in questo caso si sono disattese le norme in vigore, in quanto si è autorizzata una cella, senza sapere, dal punto di vista tecnico, come dovesse essere fatta e in particolare senza avere la documentazione a disposizione, nonostante l'ARPA Umbria l'avesse richiesta nella propria nota.

Ancor più grave è quanto contenuto nella nota ARPA del 30/05/2016, dove la stessa Agenzia conferma le criticità già segnalate alla Regione per il bioreattore in data 01/02/2016 e denuncia che la Ditta ha ripresentato la stessa relazione sulle valutazioni ambientali del bioreattore già inviata il 3/12/2015 e aggiunge inoltre che la stessa Ditta ha omesso di effettuare le operazioni di collaudo della cella n. 8, che dovevano essere espletate entro nove mesi del completamento della cella in esame che era avvenuto il 15/05/2015.

In sostanza è stata concessa la proroga anche senza comunicare tale illecito alla competente Autorità Giudiziaria e senza emanare la necessaria diffida prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con conseguente omissione degli atti da parte della Regione, così come previsto dalle disposizioni normative per il caso di specie.

Un'ulteriore gravità amministrativa sul procedimento è rappresentata dal fatto che la ditta ha presentato un piano di "refitting", che prevede, così come da comunicato della Regione e pubblicato sui media locali, una rimodellazione della discarica con conseguente spostamento dei rifiuti già abbancati da una parte all'altra della discarica. In tale occasione gli uffici competenti hanno avviato il procedimento, chiedendo parere ai vari soggetti interessati, senza respingere tale progetto, non tenendo conto quindi che si differenzia da quello approvato con D.D. 83/2012 e che la movimentazione dei rifiuti costituisce per la popolazione e per l'ambiente un aggravio delle condizioni sanitarie e ambientali.

Certo che si vorranno svolgere i più opportuni accertamenti da parte delle Autorità in indirizzo al fine di stabilire se siano state commesse violazioni di legge, anche penalmente rilevanti, vista la disapplicazione di normative vigenti

Andrea Liberati

Regione Umbria

portavoce capogruppo Movimento 5 Stelle